

Global Minimum Tax: approvato il modello della dichiarazione annuale “unificata” (imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all'“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell'architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell'imposizione integrativa istituita dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 209/2023, che si articola in:

- a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
- b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l'imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all'estero in tutto o in parte);
- c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità

localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).

Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

Schema “preliminare” di

decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto

legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il testo introduce norme volte:

alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all'imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;

a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);

al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d'imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d'impresa e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (global minimum tax);

alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

È stata avviata dall'11 settembre 2023 fino all'1° ottobre 2023 la consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2022/2523 riguardante l'attivazione di un livello di imposizione fiscale minimo per i grandi gruppi di imprese multinazionali e

nazionali (Global minimum tax).

Al fine di dare attuazione alla direttiva, è stato predisposto uno schema di decreto legislativo recante la normativa nazionale volta al recepimento di tale disciplina entro il 31 dicembre 2023.

La direttiva (UE) 2022/2523, che si inserisce nell'ambito delle misure adottate negli ultimi anni per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno, recepisce nel diritto dell'Unione le regole fiscali approvate il 14 dicembre 2021 dal Quadro Inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Tale riforma mira ad introdurre una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'individuazione di un livello d'imposizione effettivo minimo a livello globale.

Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di

causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall'Agenzia delle Entrate, le seguenti risoluzioni:

risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.

Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali



In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall'Italia nella decisione unanime, presa dall'Ecofin martedì a Bruxelles, **di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue** dei paradisi fiscali, il Mef intende fare chiarezza precisando che:

- 1) Gli EA hanno già predisposto la normativa necessaria per uscire dalla Lista nera ma non hanno ancora concluso il lungo *iter* per la sua adozione formale previsto dalla loro Costituzione federale.
 - 2) Richiamando le decisioni del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese circa la flessibilità da riconoscere per vincoli di natura costituzionale, l'Italia ha chiesto e ottenuto in sede Ecofin di modificarne le conclusioni. Queste ora prevedono che, una volta ratificata la modifica della rispettiva normativa, qualunque paese debba essere tempestivamente rivalutato e uscire dalla lista nera.
 - 3) Per questa ragione l'Italia ha ritirato la sua riserva e approvato la nuova lista nera Ue. *(Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2019)*
-

Fiscaltà: il Consiglio rivede la lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio ha adottato una lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Oltre alle cinque giurisdizioni già presenti, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ora include anche le 10 giurisdizioni seguenti:

Aruba;

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Dominica;

Fiji;

Isole Marshall;

Oman;

Emirati arabi uniti;

Vanuatu.

Tali giurisdizioni non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti nei confronti dell'UE.

L'allegato II delle conclusioni, che contempla le giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta inoltre le proroghe concesse ad alcune giurisdizioni per poter varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti.

In data odierna abbiamo completato il primo riesame

complessivo della lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Sin dalla prima adozione verso la fine del 2017, la lista ha dimostrato la sua efficacia per far progredire in maniera cooperativa il programma dell'UE volto a migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l'elusione fiscale e migliorare la buona governance e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già mantenuto il loro impegno di varare riforme fiscali.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania

La lista, che fa parte della strategia esterna dell'UE in materia di imposizione definita dal Consiglio, è destinata a contribuire agli sforzi messi in atto per impedire l'elusione fiscale da parte delle società e promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

I lavori sulla lista sono iniziati alla metà del 2016 in seno al gruppo del Consiglio responsabile dell'attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Nel novembre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul processo da seguire e ha stabilito i criteri per il vaglio delle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare:

- i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale
- i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione
- il fatto che le norme minime dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("*tax base erosion and profit shifting*", BEPS) siano in fase di attuazione

Su tale base il Consiglio ha approvato e pubblicato nel dicembre 2017 conclusioni contenenti una lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Ha inoltre

convenuto di proseguire il processo e raccomandato misure “di difesa” per quanto riguarda le giurisdizioni inserite nella lista.

La prima lista è stata redatta a seguito di un vaglio delle 92 giurisdizioni di paesi terzi interessati effettuato nel corso del 2017 e comprendeva le giurisdizioni che non avevano assunto impegni significativi per ovviare alle carenze riscontrate dall'UE.

La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2018 e la loro attuazione nell'ordinamento nazionale è stata attentamente monitorata a livello tecnico dal Gruppo “*Codice di condotta*” (Tassazione delle imprese) fino all'inizio di quest'anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso.

I lavori sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative sono un processo dinamico. Il Consiglio continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell'evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall'UE per redigere la lista. (*Così, comunicato stampa Council of the EU n.182/19 del 12 marzo 2019*) – www.consilium.europa.eu/press

Rendicontazione country by country reporting: tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni

L'Agenzia detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro



L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o **country by country reporting**. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi

complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Con [provvedimento del 28 novembre 2017](#), l'Agenzia delle Entrate, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell'Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal [decreto Mef del 23 febbraio 2017](#) che ha disciplinato nel dettaglio l'applicazione e le condizioni

dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese

La rendicontazione **deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato**, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal [decreto del Mef del 23 febbraio 2017](#) (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall'entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all'obbligo di rendicontazione oppure dall'entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017

Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che **inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016**, la **comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017**. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati

Le società multinazionali devono comunicare le informazioni

relative a:

- le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
- i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali);
- gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal "*Risultato prima delle imposte*") di tutte le entità appartenenti al gruppo;
- le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d'imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
- le imposte correnti maturate sull'utile imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
- il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
- gli utili non distribuiti;
- il numero di addetti;
- le immobilizzazioni

Le informazioni viaggiano in due lingue

In base al [provvedimento del 28 novembre 2017](#), le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall'Ocse al tavolo di confronto

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato

definito in conformità alle direttive dell'OCSE, in particolare alla "[Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting](#)", pubblicata sul sito istituzionale dell'OCSE nel mese di settembre 2017, ([link sito www.oecd.org](http://www.oecd.org)) e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275956](#), recante: «Disposizioni attuative del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017](#) di attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese»

I giudici "tributari" di uno Stato Ue possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni

fiscali rivolte da un altro Stato UE

Il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un'ammenda inflitta ad un contribuente per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, ossia la decisione di un autorità (nella specie lussemburghese su richiesta dell'amministrazione tributaria francese) che ingiungeva di fornire le informazioni societarie, deve poter esaminare la legittimità di quest'ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA.

Fatca. Un provvedimento delle Entrate definisce la scadenza per l'invio dei dati 2016

E' il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall'accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l'anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni e integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l'invio delle informazioni pubblicata dall'Internal Revenue Service statunitense a partire dall'1 gennaio 2017.

Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante opportunità per la regolarizzazione

L'Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Autorità competente svizzera (l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso "richieste di gruppo" in base all'articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera. L'Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di "richieste di gruppo" ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell'entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell'OCSE.

Scambio di informazioni in materia fiscale Italia-Principato di Monaco: dal 4 febbraio 2017 in vigore l'accordo

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con [legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#). In conformità al suo art. 13, comma 1, l'Accordo è **entrato in vigore il 4 febbraio 2017**. (*Così, comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017*).

Redditi e patrimoni detenuti

all'estero e non dichiarati: per i controlli saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L'identikit dei soggetti viene stilato dall'Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

Convenzione Italia-Svizzera

sulle doppie imposizioni: entrato in vigore il Protocollo di modifica

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2016, informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015... In conformità al suo art. III, comma 1, il Protocollo è entrato in vigore in data 13 luglio 2016».

Firmati i decreti di modifica delle black list “indeducibilità dei costi” e “CFC”

1° aprile 2015

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato (il 1° aprile 2015) due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e

sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un’analisi a 360

gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d'imposta senza dubbi.

Operazioni intercorse con Paesi black list nel periodo d'imposta 2015. Le Entrate specificano per quali Paesi vige l'obbligo di comunicazione

Per l'individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d'imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una [Faq](#), disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.

Operazioni economiche intercorse con Paesi black list: comunicazioni prorogate al 20 settembre 2016

Il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016. Questo è quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Al 20 settembre il termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando

a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l'invio dei dati.

Scambio di informazioni tra gli Stati. Le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica

In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.